

Legge regionale 06 agosto 1985 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 24

Costruzione nuove abitazioni persone singole

Per le finalità previste dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1985, un ulteriore limite d' impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni nella seguente misura:

- anno 1985: lire 4.875.000;
- anni dal 1986 al 1997: lire 750.000.

L' onere di lire 6.375.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 6.375.000.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.